

**SCHEMA DI CONVENZIONE AVENTE AD OGGETTO:**

“Interventi per fronteggiare le crisi causate da calamità naturali nei settori della pesca professionale e dell’acquacoltura”

* * * * *

Tra

la Regione del Veneto con sede in Venezia Dorsoduro 3901, Cod. Fisc. 80007580279, P. IVA 02392630279 (di seguito denominata “Regione”);

e

l’Agenzia Veneta per l’Innovazione nel Settore Primario “Veneto Agricoltura” - cod. fisc. 92281270287 - p. iva 05026970284”.

PREMESSO CHE

Con Delibera della Giunta regionale n. ____ del ____ sono state approvate le azioni di contrasto alle avversità emergenti nel settore primario per l’anno 2026, tra le quali l’Azione 3 “Interventi per fronteggiare le crisi causate da calamità naturali nei settori della pesca professionale e dell’acquacoltura”, relativa agli interventi nel settore della pesca professionale e dell’acquacoltura.

Con la medesima Deliberazione, sono state approvate le seguenti tre sottoazioni elaborate dall’Agenzia Veneta per l’Innovazione nel Settore Primario “Veneto Agricoltura”:

- 3.1 Attività complementari al Progetto pilota “Venericoltura a bassa densità in Laguna Nord di Venezia - progetto gestionale su aree allargata”;
- 3.2 Potenziamento dell’attività di raccolta e stoccaggio esemplari di Granchio blu “Callinectes sapidus” privi di valore commerciale e destinati allo smaltimento;
- 3.3 Potenziamento degli stock di molluschi bivalvi lungo la fascia costiera nei compartimenti marittimi del Veneto che hanno subito danni da calamità naturali.

Con Deliberazione della Giunta regionale n. ____ del ____ è stato inoltre approvato il presente schema di convenzione, individuando le motivazioni e i contenuti dello stesso, nonché le risorse messe a disposizione.

Considerato che Veneto Agricoltura, ai sensi dell’art. 2 della Legge regionale istitutiva 28 novembre 2014, n. 37, svolge attività di supporto alla Giunta regionale nell’ambito delle politiche che riguardano i settori agricolo, agroalimentare, forestale, della pesca e dell’acquacoltura, svolgendo inoltre, tra le altre, le funzioni di salvaguardia e tutela delle biodiversità vegetali e animali di interesse agrario, naturalistico e ittico, nonché di gestione del demanio forestale regionale, sulla base delle linee di indirizzo approvate dalla Giunta regionale.

si conviene e si stipula quanto segue:



ART. 1 - Oggetto della Convenzione

- 1) La Regione e l'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario "Veneto Agricoltura" si impegnano a collaborare per la realizzazione delle seguenti tre sottoazioni:
 - 3.1 Attività complementari al Progetto pilota "Venericoltura a bassa densità in Laguna Nord di Venezia - progetto gestionale su aree allargata";
 - 3.2 Potenziamento dell'attività di raccolta e stoccaggio esemplari di Granchio blu "Callinectes sapidus" privi di valore commerciale e destinati allo smaltimento;
 - 3.3 Potenziamento degli stock di molluschi bivalvi lungo la fascia costiera nei compartimenti marittimi del Veneto che hanno subito danni da calamità naturali.
- 2) Il presente Convenzione riguarda l'attuazione delle tre schede progettuali come descritte nel successivo art. 2;
- 3) L'aggiornamento delle tre schede progettuali, a seguito di esigenze sopravvenute che non comportino una revisione sostanziale delle stesse, è concordato tra le parti.

ART. 2 – Attività programmate per il 2026

Per il 2026, le tre schede progettuali prevedono:

- a) Attività complementari al Progetto pilota "Venericoltura a bassa densità in Laguna Nord di Venezia - progetto gestionale su aree allargata".

Veneto Agricoltura ha sviluppato nel 2025 il Progetto pilota "*Venericoltura a bassa densità in Laguna Nord di Venezia - progetto gestionale su area allargata*" finalizzato a testare su area ampia un sistema di gestione collettiva e centralizzata della venericoltura a bassa densità, mutuato dalle esperienze nel Delta del Po veneto. Tale impostazione, se sviluppata su scala più ampia, potrebbe costituire un modello organizzativo di riferimento per l'intera Laguna di Venezia. L'attivazione di una struttura gestionale di secondo livello nell'area nord della Laguna di Venezia potrà contribuire a ridurre la frammentazione competitività tra le imprese locali, favorendo al contempo la valorizzazione dei prodotti alieutici lagunari sui mercati locali, nazionali e internazionali. Il progetto intende inoltre sperimentare modalità gestionali innovative finalizzate al rilancio produttivo del comparto della venericoltura lagunare, attraverso un modello replicabile nelle altre aree della Laguna di Venezia, volto a sostenere lo sviluppo delle attività di pesca e acquacoltura e a ridurre le conflittualità legate allo sfruttamento delle risorse ittiche.

L'Agenzia ha avviato l'iter di richiesta per la concessione temporanea delle nuove aree lagunari all'Autorità per la Laguna di Venezia – Nuovo Magistrato alle Acque, per una durata triennale e ad uso esclusivo per lo svolgimento del progetto. Il Soggetto esecutore verrà individuato con procedura ad evidenza pubblica.

La presente scheda è finalizzata al potenziamento delle attività complementari previste nell'ambito del citato Progetto pilota. In particolare, l'Agenzia provvederà a:

- Supportare operativamente e finanziariamente le attività di classificazione sanitaria da parte delle competenti Autorità sanitarie delle nuove aree individuate dal Progetto, ove ciò si rendesse necessario;
- Ad una stima preliminare in merito alla disponibilità della risorsa vongola, con conseguente programmazione della rotazione delle aree di raccolta;
- Predisporre idonea procedura ad evidenza pubblica volta all'erogazione di sovvenzioni alle imprese interessate per l'installazione del sistema di tracciabilità a bordo delle imbarcazioni utilizzate nell'ambito della sperimentazione, come da richiesta dell'Autorità



37cbbd0b



per la Laguna, nel rispetto delle disposizioni comunitarie di cui al Reg. (UE) n. 717/2014 relativo agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura, per cui il contributo massimo ammissibile per ciascuna impresa non può essere superiore a euro 40.000,00, per tre esercizi finanziari consecutivi.

Spesa complessiva per l'anno 2026 Euro 50.000,00.

- b) Potenziamento dell'attività di raccolta e stoccaggio esemplari di Granchio blu "Callinectes sapidus" privi di valore commerciale e destinati allo smaltimento.

Gli esemplari di Granchio blu non commercializzabili e da destinare allo smaltimento richiedono uno stoccaggio in idonee celle freezer al fine di raggiungere i quantitativi minimi richiesti dai trasportatori specializzati in questo tipo di trasferimenti. Strutture di questa tipologia non sono omogeneamente distribuite nel territorio, con conseguenti difficoltà per le Imprese coinvolte.

Veneto Agricoltura coordinerà le attività per:

- il noleggio e posizionamento di n° 2 (due) celle frigorifere refrigerate per lo stoccaggio del Granchio blu destinato allo smaltimento;
- il noleggio di n° 2 (due) muletti idonei alle lavorazioni attinenti allo stoccaggio degli animali (movimentazione bins per carico/scarico);
- l'acquisto di materiale e attrezzature eventualmente necessari all'avvio dell'attività in parola;

sino al completamento delle attività previste dai progetti regionali di pertinenza.

Spesa complessiva per l'anno 2026 Euro 80.000,00.

- c) Potenziamento degli stock di molluschi bivalvi lungo la fascia costiera nei compartimenti marittimi del Veneto che hanno subito danni da calamità naturali.

A seguito dell'aggravarsi della crisi del comparto, l'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario "Veneto Agricoltura", ha ricevuto con nota prot. n. 7248 del 23 marzo 2026, una richiesta di finanziamento integrativo da parte delle Associazioni della pesca professionale Venete (Fedagri-Pesca Confcooperative Veneto, Legacoop Agroalimentare Pesca Veneto, Coldiretti Impresa Pesca Veneto, Pescagri Veneto) per l'efficace continuazione e ultimazione del Progetto "*Ricostituzione degli stock di molluschi bivalvi lungo la fascia costiera nei compartimenti marittimi del Veneto - II fase - annualità 2024-2025-2026*" di cui alla DGR n. 397 del 09 aprile 2024 e successivo Decreto della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e Faunistico-Venatoria n. 199 del 11 giugno 2025 che ne approva una variante.

Le azioni della presente scheda sono pertanto finalizzate a potenziare in modo coerente le azioni previste dal succitato Progetto e a verificare eventuali attività di diversificazione produttiva per il comparto, nell'arco di 12 mesi. Veneto Agricoltura procederà coordinando e supportando:

- L'acquisto di semina da altri compartimenti e immissione nelle aree individuate e precedentemente ripulite ed ossigenate. Le attività saranno attuate dai Consorzi per la gestione e la tutela della pesca dei molluschi bivalvi dei compartimenti marittimi di Chioggia e Venezia, ai sensi dei Decreti del MASAF del 24.12.2024 (rif. 25A00167 e 25A00170 - GU Serie Generale n.11 del 15-01-2025). (spesa 170.000 Euro).
 - Per il tramite di una procedura ad evidenza pubblica, l'erogazione di sovvenzioni alle imprese interessate per la manutenzione straordinaria delle imbarcazioni in fermo pesca dal mese di Ottobre 2024 (ripristino operatività, sicurezza a bordo, ecc.) nel rispetto delle disposizioni comunitarie di cui al Reg. (UE) n. 717/2014 relativo agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura, per cui il contributo massimo ammissibile per ciascuna impresa non può essere superiore a euro 40.000,00, per tre esercizi finanziari consecutivi. (spesa 300.000 Euro).
- Spesa complessiva per l'anno 2026 Euro 470.000,00.



37cbbd0b



ART. 3 – Referenti del Progetto

- 1) Il responsabile per la Regione è il Direttore della Direzione Programmazione e gestione ittica, bonifica e irrigazione.
- 2) Il responsabile per Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario "Veneto Agricoltura" è il Direttore.....;

ART. 4 – Obblighi delle parti

- 1) La Regione mette a disposizione le proprie competenze e professionalità per la realizzazione delle azioni indicate al precedente articolo 2, anche tramite il coordinamento istituzionale delle attività, l'analisi dei dati, il collegamento con il settore della produzione, la partecipazione alle attività di comunicazione, la diffusione dei risultati.
- 2) Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario "Veneto Agricoltura" si impegna a mettere a disposizione le proprie competenze, esperienze, professionalità per lo svolgimento delle attività di cui alle azioni indicate all'articolo 2.
- 3) Entrambe le parti operano e collaborano, per propria competenza, su tutte le attività previste dal Progetto per il raggiungimento degli obiettivi ivi descritti.
- 4) Ogni attività prevista nella presente Convenzione si esplica nel rispetto della normativa che disciplina il funzionamento di ciascuna amministrazione, nonché la legge nazionale.
- 5) Ogni parte ha autonomia nello svolgimento delle modalità con cui realizzare i propri compiti e le attività come previste dal Progetto.

ART. 5 – Durata

- 1) La presente Convenzione entra in vigore a decorrere dalla data di stipula della convenzione e ha la durata fino al 31/12/2026. Eventuali variazioni e proroghe dovranno essere concordate tra le parti e adottate con decreto del Direttore della Direzione Programmazione e gestione ittica, bonifica e irrigazione, previa richiesta scritta e motivata da inviarsi all'altra Parte, tramite PEC, prima della scadenza del Progetto.

ART. 6 – Oneri

- 1) Ogni Parte si impegna a sostenere esclusivamente gli oneri economici derivanti dalle attività per la realizzazione del Progetto.

ART. 7 - Rimborso delle spese sostenute

- 1) La Regione riconosce all'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario "Veneto Agricoltura" un mero rimborso delle spese sostenute, per la collaborazione nella realizzazione della presente Convenzione.
- 2) La Regione, contribuirà alle spese sostenute dall'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario "Veneto Agricoltura" per l'attuazione del progetto fino ad un massimo di **euro 600.000,00 per l'anno 2026**.
- 3) L'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario "Veneto Agricoltura" presenterà domanda di rimborso delle spese sostenute alla Regione del Veneto su presentazione di una rendicontazione e di una relazione finale che dovrà pervenire entro il 31/12/2026.
- 4) Gli importi di cui al presente articolo sono fuori campo applicazione dell'Iva in quanto afferenti a costi rimborsati dalla Regione che non integrano gli estremi di esercizio di imprese ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 633/72.
- 5) La liquidazione del contributo avverrà a seguito di richiesta di pagamento tramite nota di



37cbbd0b



addebito non elettronica riportante il CUP e la descrizione del progetto da emettersi entro il 31/12/2026.

ART. 8 –Scambio dati ed elaborati scientifici

- 1) Le parti si impegnano allo scambio dei propri dati secondo modalità condivise.
- 2) La relazione finale dovrà essere approvata dalle parti.
- 3) La pubblicazione e la divulgazione di documenti di qualunque tipo inerenti la convenzione, dei dati raccolti e delle informazioni emerse nel corso delle attività oggetto della presente Convenzione, dovranno essere previamente concordati per iscritto tra le parti, con richiesta esplicita da inviarsi tramite PEC.
- 4) Le parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti o in caso di redazione e pubblicazione di documenti di qualsiasi tipo, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con la presente Convenzione e a darne evidenza anche tramite l'utilizzo dei propri loghi.

ART. 9 - Utilizzo dei risultati

- 1) Le analisi e i documenti prodotti attraverso le attività svolte nell'ambito della presente convenzione, saranno di proprietà di entrambe le parti.
- 2) La Regione e l'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario "Veneto Agricoltura" potranno pubblicare i risultati del monitoraggio e dei prodotti derivanti dalla presente Convenzione provvedendo a citare gli opportuni riferimenti alla Regione, ad AVISP e alla Deliberazione di Giunta n. _____ del _____.
- 3) Le parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti o in caso di redazione e pubblicazione di documenti di qualsiasi tipo, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con la presente Convenzione e a darne evidenza anche tramite l'utilizzo dei loghi.

ART. 10 – Responsabilità

- 1) Ai fini dell'esecuzione delle attività di propria competenza, ciascuna parte si avvarrà di proprio personale, strumentazione e/o mezzi, assumendo in proprio ogni rischio e responsabilità connessi con lo svolgimento di quanto previsto.
- 2) Ciascuna parte è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che venissero instaurati dall'altra nell'ambito dell'attività della presente convenzione operativa.

ART. 11 – Riservatezza

- 1) La Regione e l'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario "Veneto Agricoltura" si impegnano a mantenere la riservatezza su tutte le informazioni di cui vengono a conoscenza nel corso dell'attività.
- 2) Le parti si danno reciprocamente atto che tratteranno i dati personali in conformità di quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679/UE (GDPR) e dal D.lgs 196/2003 (Codice Privacy).

ART. 12 – Recesso

- 1) Ciascuna parte ha facoltà di recedere dalla presente Convenzione in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta da inviare all'altra con un preavviso di un mese. Il recesso dovrà essere esercitato in modo da non arrecare pregiudizio all'altra parte.
- 2) Vengono fatte salve, in ogni caso, da parte della Regione le spese già sostenute o impegnate dall'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario "Veneto Agricoltura" che dovranno essere comunque riconosciute previa rendicontazione.



37cbbd0b



ART. 13 – Legge applicabile e controversie

- 1) La presente Convenzione sarà interamente regolata e interpretata in conformità alla legge italiana.
- 2) Le parti si impegnano con spirito di collaborazione a risolvere e superare eventuali controversie e problemi operativi che dovessero insorgere nello svolgimento dell'attività.
- 3) In caso di mancato raggiungimento di accordo, le controversie che dovessero insorgere tra le Parti relative all'interpretazione, formazione, conclusione ed esecuzione della presente Convenzione saranno di competenza del giudice amministrativo ex art. 133 del Codice del processo amministrativo.

ART. 14 – Modalità di sottoscrizione, oneri a carico delle parti e clausola d'uso

- 1) La presente Convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o con altra firma elettronica qualificata come disposto dalla L. n. 221 del 17/12/2012.
- 2) La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 (Tariffa, Parte II, art. 4) del D.P.R. 131/86 e s.m.i.
- 3) Le spese per l'imposta di bollo sono a carico dell'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario "Veneto Agricoltura" che verserà l'imposta virtualmente.

REGIONE VENETO
Direzione Programmazione e gestione
ittica, bonifica e irrigazione

VENETO AGRICOLTURA
Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore
Primario "Veneto Agricoltura"



37cbbd0b

